



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV *Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese*

Risoluzione n. 332573 del 21 ottobre 2016

Oggetto: Attività di home restaurant

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/015816 del 14-10-2016, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 282881 del 7-9-2016, inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito chiarimenti in merito alla problematica relativa alla sorvegliabilità dei locali con riguardo all'attività di cuoco a domicilio (c.d. home restaurant).

Al riguardo, la scrivente, con la risoluzione citata, ha sottolineato che nonostante la nota ministeriale n. 50481 del 10 aprile 2015, con la quale aveva avuto modo di escludere la possibilità che l'attività in parola potesse essere considerata libera, bensì classificabile come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto esercitabile previo possesso dei requisiti morali e professionali, permangono ancora diverse problematiche e criticità, stante l'impossibilità di gestire tale attività secondo le regole che disciplinano i pubblici esercizi.

In particolare, ha evidenziato che tali criticità riguardano la notifica sanitaria ai fini della registrazione di cui all'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e norme regionali conseguenti, nonché il rispetto dei criteri di sorvegliabilità per i pubblici esercizi di cui al D.M. n. 564 del 1992 e ss.mm. e previsti dall'articolo 86 TULPS e 153 del relativo regolamento RD n. 635 del 1940.

Su tali problematiche ha chiesto il parere dei competenti Ministeri della Salute e dell'Interno.

Con riferimento alle problematiche relative ai criteri di sorvegliabilità il Ministero dell'Interno, con la nota in premessa citata ha precisato quanto di seguito si riporta.

“Va condiviso che quest'Ufficio condivide appieno la ricostruzione interpretativa di codesto Dicastero, nel senso che l'attività in questione, salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata – allo stato della legislazione ed in mancanza di una disciplina specifica - quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza.

In tal senso risulta anche l'avviso della Regione (...), come codesto Dicastero ricorda.

Tale assoggettamento comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di p.s. comuni a tutti gli esercizi pubblici.

Da tempo quest'Ufficio ha chiarito che la soggezione anzidetta non osta, in termini assoluti, alla possibilità di svolgere presso abitazioni private attività d'impresa, essendo infatti possibili degli accorgimenti che consentono di contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l'ordinamento appresta per le private dimore.

Ad esempio, si richiede, che l'interessato abbia rilasciato specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso agli ufficiali ed agenti di p.s. ai sensi dell'art. 16 del



TULPS e che la presenza dell'esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull'ingresso della strada, al quale, risponda di regola l'interessato o un suo incaricato, specie nei classici orari di apertura degli esercizi di somministrazione (per l'esecuzione dei controlli possono ipotizzarsi anche intese con le locali Autorità di polizia).

Anche agli home restaurants, dunque, in quanto sostanzialmente pubblici esercizi, si ritiene debbano applicarsi tali disposizioni e le prescrizioni anzidette.

Discorso diverso, invece, va fatto relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al ricordato regolamento del 1992.

Pare del tutto ovvio, in primo luogo, che tale disciplina non tenga minimamente in conto una modalità di gestione tanto strutturalmente diversa dagli esercizi di somministrazione tradizionali, sicché – di fatto – pure facendo riferimento ai consueti criteri e limiti della compatibilità, obiettivamente non si vedono, in quel D.M., disposizioni suscettibili di un qualche adattamento alla nuova fattispecie senza tensioni interpretative ai limiti dell'arbitrio e senza, per di più, ledere fondamentali diritti di riservatezza.

D'altra parte, però, è da dubitare che potrebbe avere una qualche ragionevole utilità, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurants di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi, e quindi di problematiche, dal D.M. n. 564/1992.

Infatti, l'attività di home restaurant attecchisce in termini del tutto particolari le stesse esigenze di p.s. che non possono ritenersi equivalenti a quelle presenti, invece, per i classici esercizi pubblici aperti sulla pubblica via, che affondano la loro rilevanza per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'essere luoghi di ritrovo di un numero indeterminato e potenzialmente considerevole di persone, alle quali – tra l'altro – l'esercente non può vietare l'accesso senza un legittimo motivo, ex art. 187 Reg. TULPS, di assai problematica applicazione nella fattispecie.

Per tale ragione, sotto il rigoroso profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi escludendo ogni considerazione in tema di tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, l'attività in questione non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private, fermo restando il potere di accesso degli operatori di p.s. cui si è fatto cenno.

Neppure pare che l'oggettiva incompatibilità tra gli esercizi in discorso e la disciplina della sorvegliabilità possa minimamente giustificare la tesi estrema della loro inammissibilità per conflitto con la legislazione di p.s., con le cui esigenze sostanziali invece non pare affatto confliggere in sé, tanto più alla luce degli indirizzi generali della legislazione degli ultimi anni in tema di attività economiche, tutta orientata alla propulsione e alla dinamicità del sistema, superando tutte le barriere e le restrizioni amministrative non rispondenti ad effettivi criteri di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità”.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio



BB/home restaurant/criteri sorvegliabilità